

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, così come modificato ed integrato dall'art. 70 del D.L. 34/2020


Il giorno 10.6.2020, alle ore 14:00, sono presenti:

- La Società **LUISA SPAGNOLI SPA**, rappresentata dall'Avv.to Federico Frosoni, in qualità di Procuratore Speciale, assistito dallo Studio Majolino;
- **FILCAM-CGIL Nazionale**: Sig. Emanuele Ferretti, in qualità di Segretario Nazionale;
- **FISASCAT-CISL Nazionale**: Sig. Mirco Ceotto, in qualità di Segretario Nazionale;
- **UILTUCS Nazionale**: Sig. Stefano Franzoni, in qualità di Segretario Nazionale.

Le Parti, riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 8.6.2020 (Allegato 1), si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica, così come previsto dall'art. 22, della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020.

Premesso che:

- a) Luisa Spagnoli Spa è una Società attiva, con sede legale in Perugia (PG), Strada S. Lucia, n. 71, matricola INPS: 5807386942, Codice Ateco: 47.71;
- b) le Parti in intestazione, in data 30.3.2020, si sono riunite al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga ex Covid-19 nazionale per la totalità dei lavoratori assunti alla data del 23.2.2020 ed hanno sottoscritto nella medesima data un verbale di accordo, i cui contenuti sono quivi integralmente richiamati (Allegato 2);
- c) ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 23/2020 le Parti in intestazione, in data 27.4.2020, si sono nuovamente riunite al fine di discutere in merito all'integrazione del trattamento di integrazione salariale in deroga ex Covid-19 nazionale anche per i lavoratori assunti tra il 24.2.2020 ed il 17.3.2020 ed hanno sottoscritto nella medesima data un verbale di accordo i cui contenuti sono quivi integralmente richiamati (Allegato 3).
- d) Luisa Spagnoli Spa, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, così come modificato ed integrato dall'art. 70 del D.L. 34/2020, ha fruito interamente del periodo delle 9 settimane di cassa integrazione in deroga dalla data 1.4.2020 alla data 2.6.2020
- e) Luisa Spagnoli Spa ha in forza una complessiva forza lavoro di n. 600 dipendenti (tutti impiegati), già in forza alla data del 25/3/2020.
- f) Luisa Spagnoli Spa non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II- Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano *"applicazione le tutele previste dalle*




vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro”

- g) Luisa Spagnoli Spa. con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a” del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- h) Luisa Spagnoli Spa, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a” del presente verbale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, così come modificato ed integrato dall’art. 70 del D.L. 34/2020, ha fruito interamente del periodo delle 9 settimane di cassa integrazione in deroga dalla data 1.3.2020 alla data 2.5.2020.
- i) Luisa Spagnoli Spa, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a” del presente verbale, a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è necessitata alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga per le ulteriori 5 settimane previste, fruibili entro il 31.8.2020 ex art. 22 della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, così come modificato ed integrato dall’art. 70 del D.L. 34/2020;
- j) Luisa Spagnoli Spa, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a” del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale in n. 21 Regioni e Province Autonome;
- k) Luisa Spagnoli Spa, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera “a” del presente verbale, con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data 8.6.2020, ha avviato mediante informativa e richiesta di esame congiunto la procedura utile ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’art. 22 della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, così come modificato ed integrato dall’art. 70 del D.L. 34/2020 che qui si richiama integralmente e ad ogni effetto di legge.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate e cogenti, ivi compreso quanto disposto negli allegati 1 e 2;
2. La Società Luisa Spagnoli Spa, nel corso della call conference odierna, dopo aver ampiamente illustrato alle OO.SS. presenti la contingente situazione aziendale, ha rammentato come, in conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si sia registrata una repentina riduzione delle attività commerciali in tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale a partire dalla data dell’1.3.2020;
3. Le parti confermano che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell’attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo;
4. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa decorre dalla data del 4.5.2020 e seguirà per 5 settimane, fino al 6.6.2020 interesserà 600 lavoratori in forza (tutti già in forza alla data del 25.3.2020) per un complessivo monte ore pari a 120.000.
5. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui i punti vendita sono chiusi a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove



vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione.

6. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori di cui al punto 4.
7. Ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020 ed in considerazione delle serie e comprovate difficoltà finanziarie della Società, l'integrazione salariale avverrà con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS. Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte Inps determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito, a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, l'azienda potrà favorire anticipazioni sulle retribuzioni future. In tal caso gli anticipi della retribuzione saranno recuperate alla fine del periodo di integrazione salariale nei limiti di 1/5 dello stipendio mensile.
L'azienda inoltre potrà riconoscere ai lavoratori e lavoratrici che ne faranno richiesta l'anticipo del TFR maturato, senza motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta così come l'eventuale maturazione di ratei aggiuntivi di ferie e permessi per il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.
8. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 24 ore. In presenza di comprovate necessità il rientro in servizio potrà avvenire entro le 48 ore.
9. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a richiedere la conferma di avvenuta ricezione al lavoratore con il medesimo strumento di comunicazione.
10. L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, così come modificato ed integrato dall'art. 70 del D.L. 34/2020.

Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Allégati ut sopra

Letto confermato e sottoscritto.

